

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL'UMBRIA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 marzo 2015, n. 1404.

PON YEI (Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa europea per l'Occupazione dei Giovani) - Piano esecutivo regionale Misura 2A - formazione mirata all'inserimento lavorativo. Approvazione disciplinare per la gestione dei voucher formativi individuali.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 - “Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 - “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 - “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

Vista la L.R. 23 luglio 2003, n. 11, “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni e integrazioni della L.R. 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionale del lavoro e di servizi per l'impiego);

Vista la L.R. n. 7 del 15 aprile 2009 “Sistema Formativo Integrato Regionale”;

Visto la legge 28 giugno 2012, n. 92 - “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

Visto il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla legge n. 99/2013 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;

Vista la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, la quale rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

Vista la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

Vista la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013 dall'Autorità Nazionale alla Commissione europea che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei giovani”, di seguito PON-YEI tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

Dato atto che il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;

Dato atto che il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province autonome come organismi intermedi;

Visto il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

Visto che con il decreto direttoriale n. 237/Segr D.G./2014 del 4 aprile 2014 sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento;

Vista la DGR n. 469 del 24 aprile 2014, e tutti gli atti ivi richiamati, che approva lo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Regione Umbria e preadotta il piano esecutivo regionale;

Vista la nota prot. 58495 del 30 aprile 2014 che trasmette al Ministero la convenzione sottoscritta;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 40/0017386 del 12 maggio 2014 che trasmette alla Regione la convenzione sottoscritta dal direttore generale;

Vista la DGR n. 514 del 12 maggio 2014 che approva il Piano esecutivo regionale in attuazione del Piano di attuazione nazionale della "Garanzia Giovani";

Vista la DD n. 4823 del 16 giugno 2014 che integra il Piano esecutivo regionale in attuazione del Piano di attuazione nazionale della "Garanzia Giovani" della descrizione della rete dei servizi per l'impiego, come richiesto il 6 giugno 2014 dal Ministero del Lavoro in sede di incontro bilaterale;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 40/0025537 del 4 luglio 2014 quale risposta ai quesiti posti dalle Regioni relativi all'attuazione della YEI;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 40/0028233 del 28 luglio 2014 di anticipo del 7% alle regioni firmatarie delle Convenzioni delle risorse del PON YEI 2014-2020;

Vista la mail del 7 agosto 2014 del coordinatore dell'area Imprese, lavoro e istruzione inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiedono chiarimenti in merito ad alcune problematiche del Piano esecutivo regionale;

Vista la mail di risposta del 10 settembre 2014 da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

Vista la DGR n. 1368 del 31 ottobre 2014 "Metodologia di applicazione dei costi unitari standard alle azioni formative corsuali per la semplificazione della spesa approvata con DGR 1326/2011. Integrazioni;

Vista la DGR n. 1231 del 29 settembre 2014 "PON YEI 2014-2020 (Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani). Prima attribuzione di risorse alle amministrazioni provinciali per attuazione misure e per assistenza tecnica. Approvazione schema di Accordo e collaborazione interistituzionale con Amministrazioni provinciali e schema di convenzione con MLPS e INPS";

Vista la DGR n. 1462 del 17 novembre 2014 "PON YEI (programma operativo nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani) - Adeguamenti ed integrazioni al Piano esecutivo regionale di cui alla DGR n. 514 del 12 maggio 2014";

Viste le note di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 285/2005 e s.m.i. in merito alla "programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro", con particolare riferimento alla gestione delle attività formative individuali inserite nel catalogo dell'offerta individuale;

Ravvisata la necessità di predisporre un disciplinare per l'attuazione degli interventi formativi tramite voucher formativi individuali a valere sulla misura 2A "formazione mirata all'inserimento lavorativo" del suddetto piano esecutivo regionale;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare per la gestione dei voucher formativi individuali in attuazione della misura 2A "formazione mirata all'inserimento lavorativo" del piano esecutivo regionale di cui alla DGR n. 1462 del 17 novembre 2014;
2. Di trasmettere il presente atto alle Province di Perugia e Terni per gli adempimenti di competenza;
3. Di pubblicare il disciplinare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito istituzionale regionale;
4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 13 marzo 2015

Il dirigente
SABRINA PAOLINI



www.garanziaigiovani.regione.umbria.it



GARANZIA GIOVANI MISURA 2A "FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO"

Discipline per la gestione dei Voucher Formativi Individuali

Assegnazione del voucher

L'accesso al percorso formativo avviene a seguito del rilascio al destinatario – da parte del CPI - di apposito voucher, assegnato in esito alla misura "accesso alla garanzia" (presa in carico, colloquio individuale e *profiling*, consulenza orientativa) con riferimento agli ambiti professionali individuati nella fase di orientamento specialistico.

Il voucher deve essere utilizzato dal titolare entro tre mesi dalla sua assegnazione, attraverso iscrizione ad una offerta di percorso da selezionare nell'ambito della specifica sezione del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa, in coerenza con le caratteristiche di assegnazione (area tematica). **Il voucher può essere impegnato in un solo percorso formativo.** In caso di non avvio del percorso da parte dell'organismo attuatore, il destinatario manterrà comunque il diritto di impiego del voucher **fino ad un massimo di sei mesi dalla data della sua assegnazione.**

Il voucher non è cumulabile:

- con altre misure Garanzia Giovani;
- con altre eventuali misure pubbliche a sostegno della partecipazione ad attività formative, tirocini extracurricolari, supporto alla creazione di impresa, mobilità professionale, assegni di ricerca.

In caso di non utilizzo del voucher nel termine di sua validità o di esplicita rinuncia, il relativo assegnatario perde il diritto di accesso alla misura "Formazione mirata all'inserimento lavorativo".

Modalità e termini per l'utilizzo del voucher

Il giovane in possesso di voucher formativo è tenuto, come esplicitamente indicato nel documento di assegnazione:

- ad individuare il percorso formativo per il quale vuole utilizzare il voucher mediante consultazione della sezione Garanzia Giovani del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa Individuale in coerenza con le **aree tematiche indicate nel patto di assegnazione;**



- a prendere contatto con l'organismo formativo che realizza il corso e verificare tutte le condizioni;
- ad iscriversi al corso scelto presso l'Agenzia Formativa (utilizzando la scheda iscrizione titolare Voucher Formativo Individuale Garanzia Giovani approvato D.D. 8004 del 23/10/2014).

Il voucher formativo assegnato ha un valore massimo proporzionale alla durata del corso come di seguito riportato:

- per i corsi da 101 a 150 ore, l'importo massimo del voucher è di 3.500,00 euro;
- per i corsi da 151 a 450 ore l'importo massimo del voucher è di 4.000,00 euro.

Il voucherista è tenuto ad effettuare l'iscrizione entro tre mesi dall'assegnazione del voucher e, pertanto, l'organismo formativo è tenuto preliminarmente a controllare, oltre ai requisiti di accesso e alla coerenza con l'area tematica assegnata, anche che il titolo sia valido.

La mancata iscrizione del voucherista ad un corso di f.p. entro tre mesi dall'assegnazione del titolo comporta la perdita del diritto di accesso alla misura.

Il beneficiario del voucher può iscriversi soltanto ad un percorso formativo; eventuali, successive iscrizioni, saranno possibili **esclusivamente** a seguito della comunicazione di non attivazione del percorso da parte dell'Agenzia Formativa; tale dichiarazione dovrà essere allegata alla nuova iscrizione.

Non è possibile pertanto per il titolare del voucher variare il percorso formativo cui si è iscritto al di fuori di tale condizione.

Ruolo degli organismi formativi e avvio dei percorsi

Gli organismi formativi definiscono autonomamente l'avvio del corso sulla base delle iscrizioni tenendo conto della **validità** dei voucher; è in ogni caso obbligatorio l'avvio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti dichiarato dal Soggetto Formativo stesso in sede di adesione al programma Garanzia Giovani, fatta salva in ogni caso la possibilità di avvio anche con un numero minore.

Al momento dell'avvio delle attività gli organismi formativi dovranno sottoscrivere l'atto unilaterale di impegno in cui è previsto, tra l'altro, che sia effettuata la verifica della corrispondenza tra il corso scelto e l'area tematica indicata nel patto.

In caso di non attivazione del corso entro la scadenza del voucher l'Agenzia Formativa è tenuta a consegnare la dichiarazione di mancato avvio nei termini di validità del titolo ed eventualmente, ad indicare la data di inizio delle attività formative ai fini di una possibile riconferma dell'iscrizione.

Il Soggetto Formativo non può richiedere integrazioni economiche alla quota di iscrizione ove la stessa sia superiore al valore del costo del voucher applicabile, altresì non può richiedere alcun riconoscimento economico in caso di interruzione/abbandono al corso intervenuta prima del raggiungimento del 75% del monte ore del corso (indipendentemente dalle cause) né al partecipante né all'Amministrazione Responsabile.

Gli organismi formativi sono tenuti ad attivare il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi, al fine della valorizzazione degli apprendimenti pregressi dei destinatari.

E' ammessa la partecipazione ai corsi attivati con beneficiari di voucher formativi di Garanzia Giovani anche a persone in regime di libero mercato e/o a beneficiari di altri finanziamenti.

Ai fini della determinazione del valore del voucher nell'applicazione del costo standard saranno computati esclusivamente i partecipanti beneficiari di finanziamento pubblico (voucheristi GG).

Il codice SIRU ed il codice CUP devono essere indicati in tutta la documentazione da produrre all'Amministrazione responsabile.

Gli organismi formativi almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività, devono:

- comunicare via e-mail all'Amministrazione provinciale responsabile l'attivazione del corso



indicando i partecipanti nelle modalità previste ai fini dell'assegnazione del codice SIRU E CUP;
- richiedere all'Amministrazione responsabile la vidimazione dei registri obbligatori; nel caso di classi composite dovrà essere predisposto uno specifico registro separato per i beneficiari di Garanzia Giovani completo di tutti i loghi. La richiesta dovrà essere prodotta unitamente ad una nota in cui siano chiaramente indicati tutti gli estremi relativi al corso ed ai partecipanti (totalità della classe).

- produrre la seguente documentazione:

a) comunicazione avvio attività corsuale;

b) dichiarazione:

- di conformità del corso che si sta per avviare al progetto inserito a Catalogo;
- di utilizzo attrezzature sedi, personale e quant'altro indicato nel progetto a Catalogo e in sede di accreditamento regionale o autorizzato Amministrazione responsabile;
- sulla conservazione presso la sede dell'Agenzia Formativa degli incarichi al personale, curricula, nulla-osta/comunicazioni, patto formativo redatto nel rispetto dello schema approvato e regolarmente sottoscritto da tutti gli allievi partecipanti;
- sull'assicurazione allievi (specificare posizioni INAIL e RC aperte).

c) elenco allievi e, per i partecipanti beneficiari di voucher G.G. con specifica indicazione dei riferimenti dell'atto di assegnazione.

L'Agenzia Formativa, entro 10 giorni dall'inizio del corso, dovrà far sottoscrivere a tutti gli allievi il "Patto Formativo" redatto nel rispetto dello schema ufficialmente approvato.

Qualora siano inseriti voucheristi in corsi già iniziati - entro il 25% del percorso formativo - questi dovranno recuperare le ore che non hanno frequentato firmando nel registro le ore di recupero e comunicando all'Ufficio interessato il calendario.

Per quanto concerne la gestione e la modulistica degli eventuali allievi privati che frequentano corsi con partecipanti beneficiari di voucher G.G., si rimanda all'iter procedurale e relativa modulistica approvato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto di quanto previsto dalle Note d' Indirizzo regionali e s.m.i. (D.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000, integrazioni, adeguamenti e s.m.i.).

Tutta la documentazione dovrà comunque essere prodotta all'Amministrazione responsabile con apposita nota recante nell'oggetto (anche in caso di spedizione via PEC) i dati di riferimento del voucher GG., del codice siru di tutti i partecipanti.

Possono essere richieste **autorizzazioni**, da presentare in tempi congrui all'Amministrazione responsabile, esclusivamente per:

- ☐ variazione sede, corredata dalla relativa documentazione (di cui al punto n. 3 del formulario di richiesta di inserimento del corso a catalogo), dalla dichiarazione del responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs 81/08 e s.m.i. e dalla nota di accettazione sottoscritta dalla maggioranza degli allievi;
- ☐ variazione nominativo personale docente e non, qualora nel progetto inserito a catalogo fosse stato espressamente indicato, nel rispetto della fascia prevista nel progetto stesso;
- ☐ variazione del numero degli allievi, con un incremento massimo pari o superiore al 50%, e comunque non superiore alle 20 unità, fatto salvo quanto previsto dalla normativa cogente in materia di percorsi formativi regolamentati.

Per quanto concerne la modulistica, ulteriori registri da predisporre ed eventuali richieste di autorizzazioni e comunicazioni in itinere (anche per attività di stage e fad) si rimanda a quanto previsto dalle Note d'Indirizzo Regionali e s.m.i. ricordando di aggiungere ovunque i loghi ed i riferimenti richiesti per Garanzia Giovani.

Assenze degli allievi, attestazioni ed erogabilità del voucher

L'Agenzia Formativa, nel rispetto delle disposizioni in ordine alla frequenza dell'assegnatario del voucher, deve acquisire la documentazione giustificativa delle assenze e, nel caso comportino il superamento del 25% delle ore previste dal corso, deve dare comunicazione all'Amministrazione responsabile delle eventuali assenze non giustificate.

Gli allievi devono aver frequentato almeno il 75% delle ore previste dal percorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ai fini del rilascio della relativa attestazione e sostenere l'esame di qualifica ove previsto.

L'importo del 70% del voucher (determinato nelle modalità successivamente specificate) risulta erogabile in caso di frequenza pari o superiore al 75% della durata del corso.

In caso di frequenza inferiore al 75% delle ore previste non sarà possibile riconoscere alcun rimborso per il percorso formativo erogato.

Vigilanza e controlli

Per quanto attiene le attività di vigilanza e controllo le Agenzie Formative devono attenersi alle disposizioni regionali in materia e devono rendersi disponibili (art. 3 dell'avviso pubblico del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa) a consentire i controlli così come disposto dalla normativa vigente.

Conclusione delle attività

Le attività corsuali **devono concludersi improrogabilmente entro otto mesi dalla data di avvio**; costituisce data di conclusione quella in cui viene terminata l'attività didattica.

Specifiche disposizioni riguardo le registrazioni e l'invio dei documenti tramite SIRU WEB saranno comunicate con relativa nota.

Al riguardo, comunque, l'Agenzia Formativa, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività, dovrà produrre:

- dichiarazione liquidazione beneficiario voucher formativo;
- relazione finale del corso redatta su apposito modello;
- questionari relativi alla qualità percepita dal beneficiario (nel caso di corso di frequenza);
- attestato previsto per la relativa validazione;
- **copia del/dei registri di classe scansionati in formato pdf;**

Nel caso di corso di qualifica o frequenza con profitto:

- richiesta di esame finale indirizzata all'Amministrazione responsabile;
- consegna del verbale di esame finale unitamente ai questionari di qualità percepita;
- consegna degli attestati di qualifica o frequenza con profitto debitamente compilati per quanto di competenza.

Riguardo le attestazioni si rimanda alla D.D. Regione Umbria n. 4990/2011 avente per oggetto: *Catalogo Regionale dell'offerta formativa individuale della Regione Umbria Determinazioni in ordine alla gestione delle attività inserite nel Catalogo Regionale. Precisazioni in ordine alle attestazioni e relativo protocollo (DGR n. 93/2011).*

Parametro di costo e definizione dell'importo del Voucher

Il voucher formativo ha il valore massimo di 3.500 o 4.000 Euro in base alla durata e, pertanto, sarà comunque preso in considerazione tale importo qualora nel Catalogo sia indicato un prezzo superiore.

Nello specifico, l'importo riconoscibile del voucher sarà determinato dal minor valore (criterio di economicità) tra il costo del percorso formativo definito secondo l'applicazione dei costi standard (allievi eleggibili al termine) e il costo determinato dalla somma degli importi dei voucher a Catalogo (tenendo presenti i massimali previsti di € 3.500,00 e € 4.000,00).

Il valore del voucher è riconosciuto all'organismo di formazione fino al 70% (sulla base del criterio di economicità e con le modalità di seguito elencate) ove il destinatario abbia frequentato almeno il 75% della durata oraria prevista. Il restante 30% (considerando il costo a catalogo se minore o pari a € 3.500,00 e € 4.000,00) è riconosciuto nel caso di collocazione del relativo beneficiario nel posto di lavoro, attraverso stipula di un contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o di somministrazione di almeno 6 mesi di durata o di apprendistato, purché entro 60 giorni naturali dal termine dell'attività formativa.

L'eventuale qualifica rilasciata a seguito della partecipazione al corso di formazione non ha effetto vincolante sul relativo inquadramento contrattuale.

L'applicazione della metodologia dei costi standard, prevede la seguente modalità di calcolo da riportare nella relazione finale:

- quota fissa: durata in ore (netto stage) * costo_standard_C1
- quota variabile: durata in ore (netto stage) * n_partecipanti_a_conclusione * costo_standard_C2
- costo totale massimo liquidabile: quota fissa + quota variabile

Costo standard C_1: 161,72 Euro/ora per i corsi da 101 a 250 ore

Costo standard C_2: 0,99 Euro/ora per i corsi da 101 a 250 ore

Ai sensi della D.G.R. n. 1326/2011

Costo standard C_1: 126,32 Euro/ora per i corsi da 251 a 450 ore

Costo standard C_2: 1,98 Euro/ora per i corsi da 251 a 450 ore

Ai sensi della D.G.R. n. 1368 del 31.10.2014

La liquidazione del restante 30% del valore del voucher individuale, al verificarsi della condizione occupazionale sopra richiamata, avverrà indipendentemente dal numero dei partecipanti al percorso, facendo quindi riferimento al costo indicato a Catalogo; nel caso in cui il costo del voucher a catalogo sia superiore a 3.500,00 o 4.000 euro, ai fini del calcolo del 30% sarà considerato tale massimale.

Erogazione del finanziamento 70%

La liquidazione del 70% dell'importo del voucher sarà effettuata dall'Amministrazione responsabile all'Agenzia Formativa ad attività conclusa, previa verifica dei suddetti adempimenti e successivamente alla consegna delle relative attestazioni (D.G.R. 51/11 "Direttiva sul sistema Regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione".).

L'Agenzia Formativa trasmetterà le suddette dichiarazioni ed emetterà fattura intestata all'Amministrazione responsabile che dovrà contenere tutti i riferimenti relativi al corso (tipo e codice SIRU), al soggetto beneficiario del voucher (nome e cognome), coordinate bancarie per il pagamento, e marca da bollo da Euro 2,00.

Non potranno essere fatturati più codici SIRU con lo stesso documento.

Erogazione del finanziamento a saldo 30%

La liquidazione del restante 30% del valore del voucher individuale, al verificarsi della condizione



occupazionale sopra richiamata, avverrà indipendentemente dal numero dei partecipanti al percorso e corrisponderà:

- ☐ alla differenza tra costo corso a catalogo (max € 3.500,00 o € 4.000,00 riconoscibili in fase di assegnazione in base alla durata) e costo voucher riconosciuto, fatturato e liquidato al raggiungimento del 75% del monte ore del corso.

Eventuali precisazioni ed integrazioni al presente documento saranno pubblicate sul sito Istituzionale.